

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 96/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 5 dicembre 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964 con il quale l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), successivamente trasformato in fondazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi della Fondazione suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2006 e 2007, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli esercizi 2006 e 2007;

ritenuto che, assolto ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi –

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2006 e 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione ENPAIA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione stessa.

ESTENSORE

Angelo De Marco

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2008.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE ENPAIA – ENTE NA-
ZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN
AGRICOLTURA – RELATIVA AGLI ESERCIZI 2006 E 2007

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	00
1 – Sintesi della normativa di riferimento	»	00
2 – Gli organi e il personale	»	00
3 – Le gestioni previdenziali: contributi e prestazioni	»	00
4 – I bilanci tecnici	»	00
5 – Il Fondo per il trattamento di fine rapporto	»	00
6 – Il Fondo di previdenza	»	00
7 – L'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali	»	00
8 – La Gestione speciale del Fondo dei dipendenti consor- ziali	»	00
9 – Il conto economico	»	00
10 – Lo stato patrimoniale	»	00
11 – Le Gestioni separate dei periti agrari e degli agrotec- nici	»	00
12 – Il conto economico e lo stato patrimoniale della Gestione periti agrari	»	00
13 – Il conto economico e lo stato patrimoniale della Gestione agrotecnici	»	00
14 – Considerazioni conclusive	»	00

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria della Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, relativa agli anni 2006 e 2007.

Detto Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi del D.P.R. 13 giugno 1964, rimanendone assoggettato anche dopo la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per il permanere del carattere pubblico degli interessi perseguiti dalla gestione, alimentata da un gettito parafiscale.

Il risultato del precedente ultimo controllo eseguito, relativo all'esercizio 2005, è stato comunicato con determinazione n. 89/2006 del 17 novembre 2006¹.

¹ Il relativo referto è pubblicato in Atti Parlamentari, XV Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV n.62.

1. Sintesi della normativa di riferimento

L'ENPAIA è stato istituito nel 1937 come Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (CNAIAF), con il compito di gestire in forma mutualistica l'assicurazione contro le malattie in favore degli impiegati del settore agricolo; con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485 alla Cassa è stata attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico e contestualmente ne è stato approvato lo Statuto.

La sfera di competenza della Cassa (che inizialmente si occupava della sola assicurazione contro le malattie e non comprendeva tra i soggetti assicurati i dirigenti di aziende agricole) è stata in seguito ampliata e completata con la gestione di altre forme di previdenza e con legge 29 novembre 1962, n. 1655 ne è stata modificata la denominazione in Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.).

Successivamente, in applicazione del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509 – attuativo dell'art. 1 della legge di delega 24 dicembre 1993, n. 537 – l'Ente è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro con personalità di diritto privato, assumendo poi la denominazione di Fondazione "Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura".

L'ENPAIA comprende attualmente tre gestioni ordinarie, una gestione speciale e due gestioni separate.

Le gestioni ordinarie comprendono a loro volta il Fondo per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), il Fondo di previdenza (ripartito in rischio morte/invalidità e quota risparmio) e l'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali.

La gestione speciale è costituita dal Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, istituito in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata tra l'ENPAIA e l'Associazione di Consorzi di bonifica in data 9 giugno 1971, con durata di anni 50. Tale gestione speciale, pur formando oggetto di un apposito rendiconto, è comunque ricompresa nel bilancio generale dell'Ente.

Le due gestioni separate, riguardanti rispettivamente la previdenza obbligatoria dei periti agrari e degli agrotecnici, sono state istituite ai sensi del D.L.vo 10 febbraio 1996, n. 103 – attuativo della delega conferita dall'art. 2,

comma 25, della L. n. 335 del 1995 - ed i relativi Regolamenti di gestione sono stati approvati con decreto interministeriale del 25 marzo 1998.

Va infine evidenziato che il vigente statuto dell'ENPAIA, adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997, è stato approvato con decreto del 25 marzo 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze).

2. Gli organi e il personale

Organi dell'Ente, ai sensi dello statuto, sono il Presidente e il Vicepresidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci.

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ente, viene eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; il Vicepresidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e svolge altresì le funzioni dal Presidente eventualmente delegate.

Al Presidente spetta un'indennità annua lorda di euro 132.936,12; al Vicepresidente un'indennità annua lorda di euro 33.234,12.

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette rappresentanti degli impiegati e da uno dei dirigenti assicurati, da sei rappresentanti dei datori di lavoro e da un rappresentante del Ministero del lavoro. Il Consiglio, che dura in carica quattro anni, esercita tutti i poteri inerenti la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali. Ai Consiglieri di amministrazione compete un'indennità di carica annua lorda di euro 10.846,00.

Il Collegio dei sindaci è composto da membri effettivi e supplenti in rappresentanza dei Ministeri del lavoro e del tesoro, degli impiegati agricoli e dei datori di lavoro nonché di ciascuna delle gestioni separate; le funzioni di Presidente sono assegnate al rappresentante del Ministero del lavoro. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati; ad essi spetta un'indennità di carica di euro 10.846,00 annui lordi mentre il Presidente del Collegio percepisce un'indennità di carica di euro 16.011,00 annui lordi.

Alle indennità sopra menzionate vanno aggiunti i gettoni di presenza per ogni riunione degli Organi, pari ad euro 207,00 e i rimborsi spese.

Il costo complessivo per gli Organi relativo all'esercizio 2006 è stato di euro 624.605,00 con una incidenza percentuale sui costi globali della produzione pari allo 0,38%; per l'esercizio 2007 è stato di euro 570.193,00 con una incidenza percentuale sui costi globali della produzione pari allo 0,33%.

Per ciò che concerne il personale, la sua consistenza al 31 dicembre 2006 è stata di 156 unità, di cui 139 a tempo indeterminato e 17 a tempo determinato.